

CONTRATTO D'ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024

PARTE PUBBLICA

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Patrizia Ferrione



Il dirigente scolastico
Prof.ssa Patrizia FERRIONE

PARTE SINDACALE

RSU

[Handwritten signature]

SINDACATI

FLC/CGIL *Massimo Evangelista*

SCUOLA

TERRITORIALI

CISL/SCUOLA *di Felice*

UIL/SCUOLA

SNALS/CONFSAL

FEDERAZIONE GILDA/UNAMS

REVISORI DEI CONTI

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO - PARTE NORMATIVA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il Personale Docente e ATA dell'Istituto Comprensivo IV Stanziale con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta sottoscritto, acquisito il parere favorevole dei Revisori dei Conti o trascorso inutilmente il termine dei 30 giorni senza che siano stati comunicati rilievi, dispiega i suoi effetti normativi per il triennio 2022/2025 e i suoi effetti economici per l'anno scolastico 2023/2024
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo ha sottoscritto entro il 15 luglio dell'anno 2025 si intende tacitamente rinnovato fino alla stipula di un nuovo contratto.
4. Il presente contratto può esser modificato a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.
5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita da quella vigente.
6. Il presente contratto è pubblicato sul sito web della scuola.

Art. 2

Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3

Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento o, comunque, nella seduta di apertura delle fasi negoziali dell'anno successivo.

TITOLO SECONDO RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I RELAZIONI SINDACALI

Art. 4

Obiettivi e strumenti



1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali, nel rispetto dei distinti ruoli.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, si articola nei seguenti istituti:
 - a) Contrattazione integrativa;
 - b) Confronto;
 - c) Informazione.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5

Rapporti tra RSU e Dirigente scolastico

1. Le delegazioni sono così composte:
 - a. per la parte pubblica: Dirigente Scolastico;
 - b. per la parte sindacale: RSU dell'Istituto scolastico e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL.

Il Dirigente Scolastico può avvalersi dell'assistenza del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e di personale interno alla scuola esperto sulle materie in contrattazione.

In ogni fase degli incontri la RSU può avvalersi dell'assistenza delle rispettive OO.SS. territoriali di categoria.
2. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
3. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
4. Gli incontri per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione sono convocati di intesa tra DS e RSU, invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
5. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare le materie su cui verte, nonché il luogo e l'ora dello stesso, con almeno 5gg di anticipo.
6. Il DS invita le OOSS al tavolo negoziale entro i termini indicati dal CCNL e cioè entro il 15 settembre dell'a.s.

Art. 6

Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca:
 - a. l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
 - c. i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, incluse le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - d. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (punti trattati nella parte economica del contratto);
 - e. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 come integrato dall'Accordo

sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2/12/2020;

- f. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- g. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
- h. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- i. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;

Art. 7 Confronto

- 1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6, art. 30 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
- 2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
 - b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
 - c. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - d. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
 - e. i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi;
 - f. i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

Sono altresì materia di informazione e confronto gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale nonché le materie di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti.

Art. 8 Informazione

- 1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 e dell'art. 30 del CCNL viene fornita dal DS non oltre il 10 settembre di ciascun anno scolastico.
- 2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie:
 - a. tutte le materie oggetto di confronto e contrattazione;
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30 c. 10 lett. b e b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30 c. 10 lett. b1 e b2);
 - d. i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito (art 30 c. 10 lett. b – b3).

CAPO II DIRITTI SINDACALI

[Handwritten signature]
Criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990; art. 22 c. 4 lett. c5

[Handwritten initials] *[Handwritten initials]*

Art. 9
Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale fisica, situate nei due plessi dell'Istituto scolastico, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato nel plesso "Noschese" concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
5. la RSU svolge liberamente attività sindacale all'interno dell'Istituto, e deve essere supportato nelle modalità sopraelencate, purché essa non pregiudichi la normale propria ed altrui attività lavorativa,

Art. 10 Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa in forma scritta e con almeno due giorni di anticipo in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni, la mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. L'adesione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti.
6. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o superiore se l'assemblea ha carattere provinciale, secondo le indicazioni del relativo contratto Regionale.
7. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, né possono essere accordati permessi di partecipazione in coincidenza con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
8. Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
9. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliera.
10. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
11. Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.
12. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, in caso di adesione totale, va assicurata dal personale ATA la sorveglianza come di seguito indicato:
 - a. vigilanza sugli accessi di ciascun edificio scolastico: n.1 (uno) Collaboratore scolastico per piano sui plessi compreso piano terra.
 - b. centralino degli uffici di segreteria: n. 1 assistente amministrativo.
13. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto dei seguenti criteri:

Handwritten notes:
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Handwritten initials: PR

- disponibilità degli interessati
- e, se non sufficiente, procedere al sorteggio, escludendo il personale già sorteggiato precedentemente.

Art. 11

Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990 e ss.mm.ii. come integrato dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2/12/2020.

1. In caso di sciopero, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione degli alunni, vengono garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla Legge 146/90 così come modificata e integrata dalla Legge 83/2000 e dall'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 2/12/2020:
2. a. Svolgimento di esami e scrutini: n. 2 assistente amministrativo - n. 1 collaboratori scolastici presso la Sede centrale dell'Istituto; 1 plesso Stanziale
b. Pagamento di stipendi al personale qualora questi ultimi siano soggetti a termini perentori coincidenti con le giornate di sciopero: DSGA - n. 1 assistente amministrativo - n. 1 collaboratore scolastico;
3. I lavoratori saranno inseriti nei contingenti minimi effettuando la scelta tra
 - chi si sia dichiarato disponibile
 - o, in alternativa, per sorteggio.
4. I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi, di cui al precedente comma 2, hanno il diritto di scegliere se essere considerati o meno in sciopero, ma devono in ogni caso essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
5. Il Dirigente scolastico comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi.
6. Nella comunicazione del personale in servizio, il dirigente scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire in forma scritta), o, in alternativa, in base al criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico (ordinamento Z-A), escludendo coloro che fossero già stati previsti in servizio in occasioni precedenti, con il metodo del sorteggio.
7. Per il personale docente non è previsto un contingente minimo. I docenti in servizio non aderenti allo sciopero garantiranno le lezioni delle classi in cui sarebbero impegnati e/o la presenza nelle classi di docenti che aderiranno allo sciopero, senza svolgere regolari lezioni, ma svolgendo attività atte a vigilare (es. visione film, studio individuale, biblioteca.), senza sminuire il proprio profilo professionale e senza alterare il numero di ore di lavoro; l'orario, di chi ha dichiarato di non aderire allo sciopero, potrà essere adattato alle specifiche esigenze. Qualora necessario, anche i collaboratori scolastici presenti saranno impegnati nella sorveglianza dei minori.

Art. 12

Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (125); il calcolo del monte ore spettante, corrispondente a cinquantatré (53) ore, per l'a.s. 2023/2024, viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sindacali retribuiti di cui al c. 1 possono essere utilizzati per:
 - a. espletare il mandato sindacale, cioè per riunioni ed altre attività connesse al ruolo di delegato RSU;
 - b. partecipare alle relazioni sindacali con il Dirigente Scolastico. Gli incontri avverranno, di norma, al di fuori dell'orario di servizio, ove, però, ciò non fosse possibile, si possono usare i permessi sindacali di cui al punto precedente.
 - c. Per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale o alle riunioni degli organismi direttivi statuari
3. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente, di norma, con almeno due giorni di anticipo.
4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (R.L.S.), oltre ai permessi previsti per le rappresentanze sindacali, può fruire di permessi retribuiti pari a 40 ore annue.
5. Spettano alla RSU permessi sindacali non retribuiti (otto giorni l'anno) per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale; la comunicazione va inoltrata, di regola, tre giorni

prima e per il tramite dell'organizzazione sindacale, al dirigente scolastico.

TITOLO TERZO
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art.22 c. 4 lett. c1)

Art. 13

Servizio di prevenzione e protezione

1. Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un numero congruo di persone, adeguato alle dimensioni della scuola, tra i dipendenti (figure sensibili).
2. Il Dirigente scolastico redige il documento di valutazione dei rischi. Per l'elaborazione può avvalersi sia del RSPP sia del medico competente. Il documento viene revisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.
3. Il dirigente scolastico, direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi alla quale partecipano lo stesso dirigente scolastico, il RSPP, il medico competente, il RLS. Nel corso della riunione il dirigente sottopone il documento di sicurezza, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute, l'andamento degli infortuni, i dispositivi di protezione individuali adottati. Nel corso della riunione possono definirsi codici di comportamento e buone prassi per prevenire rischi e infortuni. La riunione non ha poteri decisionali, ma ha carattere consultivo.
4. Il Dirigente scolastico organizza iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale scolastico e provvedimenti dispositivi sulle norme per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro;
5. Il Dirigente scolastico organizza attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DL lavoro/sanità del 16/1/97, richiamato dall'Art. 37, comma 9 del D. Lgs. 81/08. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna. L'attività di formazione svolta al di fuori dell'orario di lavoro per il personale docente rientra nelle 40h funzionali. Per il personale ATA le ore di formazione, se svolte fuori servizio, sono recuperate in momenti da concordare con la Dsga.

Art. 14

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL 2006-2009 all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 15

Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 16



Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
 - PREPOSTO ALLA VIGILANZA
 - COORDINATORE DELLE OPERAZIONI DI EMERGENZA
 - ATTIVAZIONE SEGNALE DI EVACUAZIONE
 - DIFFUSIONE ALLARME GENERALE
 - EFFETTUAZIONE CHIAMATE DI SOCCORSO
 - ADDETTO PRATICABILITÀ DELLE VIE D'USCITA
 - CHIUSURA INTERRUTTORE ELETTRICO DI PIANO
 - CHIUSURA INTERRUTTORE GAS METANO
 - CHIUSURA CHIAVE D'ARRESTO ACQUA
 - PRESIDIO CANCELLI D'INGRESSO
 - CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI
 - CONTROLLO PERIODICO USCITE D'EMERGENZA
 - FIGURE SENSIBILI PRIMO SOCCORSO
 - FIGURE SENSIBILI PREVENZIONE INCENDI
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso come previsto dalla normativa.
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.
4. Per tutti i lavoratori sono previsti incontri di informazione sulle principali norme di sicurezza all'interno delle scuole con modalità e tempi che saranno programmati con il RSPP in conformità all'art. 36 del D.lgs. 81/2008.

TITOLO QUARTO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 17

Criteria per la ripartizione delle risorse del Fondo d'Istituto.

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
2. Il Fondo d'Istituto, dal quale vengono detratti gli importi da destinare alla retribuzione dell'indennità di direzione al DSGA e l'importo necessario a retribuire la sostituzione del DSGA, viene suddiviso in percentuale sull'organico totale nella misura del 70% e 30% rispettivamente per il personale Docente e ATA.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.
4. Il fondo di riserva, se non utilizzato, confluisce nella dotazione finanziaria dell'anno successivo.

Art. 18

Criteria per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dallo svolgimento di attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle

attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.

2. Al fine di perseguire le finalità sopra indicate, il fondo d'istituto destinato al personale docente è utilizzato per riconoscere le aree di attività di seguito specificate:
 - a. supporto alle attività organizzative;
 - b. supporto alla didattica;
 - c. supporto all'organizzazione della didattica;
 - d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa curricolare e non;
 - e. attività d'insegnamento aggiuntive.

Allo stesso fine sono definite le aree di attività riferite al personale ATA:

- a. intensificazione del carico di lavoro e/o per sostituzione di colleghi assenti;
 - b. flessibilità;
 - c. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica;
 - d. ore per attività straordinaria.
3. Le prestazioni aggiuntive rese dal personale docente e ATA, anche nell'ambito dei progetti comunitari e nazionali, verranno compensate secondo gli importi orario previsti dal presente atto e/o secondo gli importi orario previsti da progetti con finanziamenti diversi dal FIS, previo conferimento di incarico, in forma scritta, in rapporto agli impegni previsti dal P.T.O.F. e declinati nell'incarico, attribuito in base a motivate valutazioni comparative dei profili professionali, all'effettivo svolgimento degli impegni assunti e, per i docenti, previa presentazione di dettagliata relazione in merito.
 4. Affinché tutto il personale possa avere accesso al fondo e ai progetti nazionali e comunitari, l'attribuzione dei compensi terrà conto dei seguenti criteri:
 - della disponibilità espressa dal personale,
 - della normativa di riferimento,
 - e dei criteri tendenti ad assicurare equità o omogeneità, efficacia, efficienza ed economicità del funzionamento dell'Istituzione scolastica, ovvero:
 - a. titoli culturali coerenti con l'incarico da espletare;
 - b. documentate esperienze professionali coerenti con l'incarico da espletare;
 - c. graduatoria interna individuata utilizzando la tabella per l'individuazione del personale sovrannumerario;
 - d. a parità di titoli culturali e professionali, rotazione sulla graduatoria;
 - e. equa ripartizione

Art. 19 Collaborazioni plurime

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti o personale ATA di altre scuole - che a ciò si siano dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL 2006/2009.



2. I relativi compensi sono a carico del bilancio della Istituzione Scolastica



CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 20

Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

- 
1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare e necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - a. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - b. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
 2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - a. Lo slittamento orari di ingresso può essere garantito purché il turno sia assicurato da uno di eguale qualifica;
- 

- b. l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.
3. In caso di richieste plurime, si terrà conto di:
 - a. Beneficiario di L. 104 art. 21
 - b. Beneficiario di L. 104 art. 33
 - c. Genitore lavoratore con figli minori di sei anni.

L'incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento in caso di reiterata inadempienza da parte dell'incaricato.

Art. 21

Criteria generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

1. La scuola comunica con il personale, per esigenze di servizio o per trasmettere avvisi, circolari e altro attraverso il sito istituzionale, di norma, dalle ore 7.00 alle ore 17.30 nei giorni di erogazione del servizio scolastico;
2. Nei casi in cui lo richieda la tutela del diritto alla privacy il personale riceverà comunicazione via e-mail tramite la posta elettronica di servizio, di norma, dalle ore 7.00 alle ore 17.30, nei giorni di erogazione del servizio scolastico, escludendo la possibilità di ricorso a tali strumenti nei giorni festivi e nelle ore notturne;
3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 22


Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica; Art. 22 c. 4 lett. c9)

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato o attività formativa che consenta un efficace svolgimento delle mansioni assegnate, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 23

Criteria generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti; Art. 22 c. 4 lett. c7)

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.
2. Le risorse per la formazione del personale saranno prioritariamente utilizzate per la formazione obbligatoria sulla Sicurezza e la Privacy.
3. Per il personale docente, le risorse potranno essere erogate esclusivamente per attività di formazione previste nel piano triennale di formazione.
4. Per il personale docente la formazione è pianificata nell'ambito delle 80 ore funzionali all'insegnamento previste dal CCNL; eventuali eccedenze orarie saranno riconosciute in forma forfettaria.



CAPO TERZO
**CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA**

Art. 24

Risorse

Le risorse finanziarie, oggetto del presente atto per l'anno scolastico 2023/2024, sono costituite da:

1. le economie Fondo d'Istituto al 31/08/2023;
2. gli stanziamenti del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa stabiliti dal M.I.M.;
3. gli stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali al P.T.O.F.;
4. gli stanziamenti previsti per l'attribuzione degli incarichi specifici del personale A.T.A.;
5. gli stanziamenti previsti per le ore eccedenti;
6. le economie ore eccedenti al 31/08/2023;
7. gli stanziamenti previsti per la valorizzazione del personale scolastico;
8. gli stanziamenti previsti per la pratica sportiva;
9. l'economia per la pratica sportiva al 31/08/2023;
10. gli stanziamenti destinati alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio.
11. le economie relative agli stanziamenti destinati alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio al 31/08/2023

Art. 25

Indennità e compensi a carico del Fondo d'Istituto.

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola. Con il Fondo vengono retribuite:

1. attività aggiuntive di insegnamento e attività funzionali all'insegnamento;
2. prestazioni aggiuntive del personale A.T.A. che consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo oppure nell'intensificazione di prestazioni lavorative nell'orario ordinario di servizio (maggiore carico di lavoro per particolari esigenze o per assenza di colleghi assenti);
3. compensi per n. 2 unità di personale docente individuato come collaboratore del Dirigente Scolastico (cfr. Art.32 CCNL e D.Lgs. 165/01);
4. compensi per n. 2 unità di personale docente individuati come Responsabili di plesso della sede di via Noschese ;
5. compensi per il personale docente e A.T.A. per ogni altra attività deliberata nell'ambito del P.T.O.F.;
6. compensi per il personale docente e A.T.A. per ogni altra attività deliberata dal Collegio dei docenti per la realizzazione del P.T.O.F.

Art. 26

Individuazione docenti da retribuire per ore aggiuntive con il Fondo Istituto.

1. Il Dirigente Scolastico, sentito il Collegio, e avendo preso atto delle disponibilità e candidature per le attività individuate dal Collegio sulla base del PTOF, di cui si è data preventivamente ampia pubblicità, individua i docenti a cui affidare le Funzioni e le Referenze, (supportato da una Commissione ad hoc), da retribuire con il Fondo d'Istituto, sulla base delle attività previste nel

P.T.O.F. e dei criteri stabiliti in Collegio nel caso vi fossero più candidature, in questo caso il Dirigente scolastico può essere supportato da una commissione ad hoc.

2. Per tutte le attività il Dirigente Scolastico conferisce, con formale provvedimento scritto, la nomina e l'incarico da retribuire con il Fondo dell'Istituzione Scolastica.
3. Le attività saranno retribuite solo in rapporto all'effettivo svolgimento dei compiti oggetto dell'incarico, se documentate ed effettivamente prestate, ai sensi dell'art. 3 c. 83 L. 244/2007, oggetto di monitoraggio in itinere e valutazione del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento previsti. I docenti forniranno autodichiarazione delle attività svolte e dettagliata relazione in merito.

RISORSE FINANZIARIE

Art. 27

Definizione risorse fondo istituto cedolino unico.

Il presente contratto disciplina l'utilizzo delle risorse economiche previste all'interno del FMOF, anno scolastico 2023/2024, a cui si aggiungono le economie dell'anno precedente. Nel presente contratto sono disciplinate altresì: le risorse relative alla valorizzazione del personale che confluiscono nel FMOF.

Art. 28

Funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa.

1. Annualmente il M.I.M. stabilisce l'assegnazione con specifico fondo che finanzia gli incarichi per Funzioni strumentali.
2. L'importo totale per le funzioni strumentali è di € 4.532,50 lordo dipendente.
3. Con i fondi suddetti viene retribuito il personale docente cui verrà conferito formale incarico, previa acquisizione di disponibilità e candidatura.
4. In coerenza con quanto definito nel P.T.O.F. d'Istituto, sono previste n 4 aree strumentali al piano triennale dell'offerta formativa.
5. Preso atto che i carichi di lavoro non sono equamente distribuiti, l'importo totale viene suddiviso in parti diseguali, come da prospetto allegato.

Art. 29

Disposizioni finali

1. Il presente atto ha validità di tre anni per la parte delle norme nelle materie specifiche e alla scadenza si rinnova previo consenso delle parti. Ha durata annuale per la parte dei criteri di ripartizione dei fondi. Le parti, nel corso della durata dello stesso possono chiedere per iscritto modifiche e/o disdetta del presente contratto.
2. Superato positivamente il controllo dei Referenti dei Conti o decorsi 15 giorni senza che i Revisori abbiano sollevato rilievi, il presente atto sarà invitato entro 5 giorni della data di valutazione all'ARAN

3. Il presente contratto è assunto a registrazione e pubblicato sul sito web.

Tali determinazioni cesseranno la loro efficacia a seguito dell'eventuale successiva sottoscrizione di un contratto collettivo integrativo d'istituto, conformemente a quanto previsto dalla legge.

Una copia è consegnata ai firmatari.



LA DIRIGENTE
SCOLASTICA
Il dirigente scolastico
Alba
Prof.ssa *Alba* FERRIONE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

A.S. 2023/2024 FIS TOTALE € 54972,96 (DOCENTI € 38.446,07 + ATA € 16.526,89)
 N.B. I compensi sono calcolati per il 4/12 secondo i vecchi parametri e per gli 8/12 secondo i parametri orari previsti dal nuovo contratto entrato in vigore dal 1 gennaio 2024.

COLLABORATORE DELLA DS	1		147 €	2.747,50
COLLABORATORE DELLA DS	1		147 €	2.747,50
RISPONSABILE PL. NOSCHESE	1		80 €	1.454,00
RISPONSABILE SC. INFANZIA	1		37 €	689,50
REFERENTI SECONDARIA	3		111 €	2.068,50
GRUPPO DI LAVORO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA	5		41 €	821,50
COORDINATORI DI CLASSE SSI*	17		259 €	5.377,50
DIRETTORI DI DIPARTIMENTO	6		74 €	1.377,50
COORDINATORI INTERCLASSE	5		55 €	1.025,50
REFERENTE PROG. CURRICOLO (Confin - Orient)	3		37 €	689,50
TEAM INTERVENI PER IL CONT. DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA	3		38 €	718,50
REFERENTE RAV e PDM E MONITORAGGIO AZIONI PTOF	1		14 €	260,75
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	2		28 €	521,50
REFERENTI EGALITA'	3		30 €	568,25
REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO	1		13 €	245,25
TUTOR ANNO DI PROVA				
DOCENTI NEO ASSUNTI	5		40 €	740,25
REFERENTI PROGETTI EUROPEI	2		45 €	836,25
REFERENTE NUOVO SITO WEB PNR PA DIGITALE - FACEBOOK	1		34 €	630,00
REFERENTE CAMPIONATI	1		10 €	185,50
REFERENTI VALUTAZIONE PROVE COMUNI E INVALSI	2		24 €	453,00
REFERENTI LABORATORI	7		93 €	1.732,25
REFERENTI VIAGGI D'ISTRUZ.	2		34 €	631,75
TEAM DIGITALE	6		50 €	932,75
ANIMATORE DIGITALE	1		41 €	772,00
SUPPORTO INFORMATICO ORARIO (8+5)h	2		15 €	285,75
				€ 28.513,75
P R O G E T T I				
INVOLTO CON PETER PAN*		80		€ 1.500,00
CRIC DIDATTICO		27		€ 1.059,50
"I DIRECTIVE DEL CERMA"		48		€ 1.183,00
"DANOSCHESI ALLA STANZIALE"		57		€ 1.995,00
CERT. INGLESE PRIMARIA		22		€ 847,00
CERT. INGLESE SECONDARIA			22 €	415,50
CERT. SPAGNOLO SECONDARIA		18		€ 635,00
TOTALI				€ 423,50 € 9.302,50
				€ 38.446,07
PROGETTO AREA A RISCHIO:				
DISPERSIONE, FRAGILITA', FAMIGLIE	1			€ 92,74
FUNZIONI STRUMENTALI:				
Area 1 - Prof. formazione e curricolo verticale	1		49 €	910,00
Area 2 - Valutazione e qualità	2		40 €	752,50

Defel


Pa

Area 3 - Interventi a favore degli studenti in situazione di svantaggio	4	122	€ 2.079,00
Area 4 - Rapporti con famiglie e enti esterni	2	41	€ 791,00

ORE ECCEDENTI

**ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI
EDUCAZIONE FISICA**

INDENNITÀ DIREZIONE DSCA	Importi già defratti dal fondo totale
INDENNITÀ SOSTITUTO	

FONDO PERSONALE ATA

		ORE	IMPORTO
ASSISTENTI AMM. VI			
Strutturato	6	201	€ 3.102,00
Intensificazione	6	195	€ 3.004,40
COLLABORATORI SC.			
Strutturato	21	390	€ 5.187,50
Intensificazione	21	365	€ 4.901,25
Reperibilità	2	21	€ 280,00
TOTALE FONDO PERSONALE ATA			€ 20.760,15

INCARICHI SCOLARI

		INCA	IMPORTO
Assistente amministrativo I.L.			€ 300,00
Assistente amministrativo I.L.		REGISTRO ELETTRONICO	€ 300,00
Assistente amministrativo I.L.		GESTIONE MENSA	€ 300,00
Assistente amministrativo I.L.		GESTIONE PASSEI	€ 300,00
COLL. SCOL.		REPORTO SCUOLA MEDIA E L.	€ 255,00
COLL. SCOL.		REPORTO INVENTARIO E ARCH.	€ 255,00
COLL. SCOL.		REPORTO INVENTARIO E ARCH.	€ 255,00
COLL. SCOL.		REPORTO SCUOLA INFANZI.	€ 255,00
COLL. SCOL.		REPORTO SCUOLA PRIMARI.	€ 255,00
COLL. SCOL.		REPORTO SCUOLA PRIMARI.	€ 255,00
TOTALE INCARICHI SCOLARI FONDO DIPENDENTI			€ 2.610,00

PR

Infelisi